



PROTOCOLLO MOBILITÀ STUDENTI ALL'ESTERO

Protocollo relativo alle esperienze di Mobilità Individuale.

L'Istituto Bernocchi considera la mobilità studentesca internazionale, cioè i periodi di studio all'estero di durata variabile da tre mesi fino ad un massimo di un anno, un'esperienza positiva e valorizzante come arricchimento culturale, occasione di maturazione e sviluppo personale della studentessa o dello studente, valori promossi dal nostro istituto. Considerata la normativa vigente, si stabiliscono dei criteri generali per disciplinare in modo uniforme le modalità e le procedure connesse con le esperienze di mobilità individuale all'estero.

I programmi di mobilità individuale, parte integrante del POF di Istituto, possono essere organizzati in forma autonoma dalle famiglie, tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati, organismi specializzati.; in questi casi è di competenza delle famiglie la scelta dell'ente o dell'agenzia di supporto, così come la scelta del paese straniero.

Il periodo scolastico che si trascorre all'estero è, di norma, durante il quarto anno della scuola superiore ma gli studenti possono fare richiesta di partire anche nel corso del terzo anno. Il Consiglio di Classe, nell'anno precedente quello dell'esperienza all'estero ed a fronte di una richiesta della famiglia o degli studenti, esprime un parere motivato sull'idoneità della studentessa o dello studente interessati a partire; se la studentessa o lo studente riportano valutazioni insufficienti in una o più materie, il Consiglio di classe deve far presente alla famiglia le difficoltà di recupero al suo rientro e può esprimere parere negativo. Se la studentessa o lo studente non vengono promossi alla classe successiva non possono frequentare l'anno all'estero.

L'Istituto Bernocchi, la famiglia, la studentessa o lo studente ed il soggetto organizzatore condividono e sottoscrivono il seguente protocollo:

La studentessa o lo studente, la famiglia e il soggetto organizzatore si impegnano a:

- fornire all'Istituto Bernocchi, prima della partenza, un'ampia **informativa** sulla scuola estera, sui relativi **programmi** e sulla **durata della permanenza**;
- fornire nel corso dell'esperienza indicazioni precise sulla **figura di riferimento della scuola estera** e sul suo ruolo, sostenendo e sollecitando il passaggio di informazioni fra il tutor estero e il docente di riferimento della scuola italiana per il monitoraggio dell'esperienza;
- fornire un **Piano di Apprendimento**, tenendo presenti le caratteristiche della scuola estera e gli obiettivi di competenza delle discipline; nel piano dovranno essere precisati

obiettivi specifici da conseguire e dovranno essere evidenziate eventuali attività speciali, nonché le modalità di valutazione adottate dalla scuola estera;

- **informare periodicamente il Consiglio di Classe**, tramite il coordinatore o il docente referente, sull'andamento degli studi, condividendo ogni informazione che possa risultare utile per il reinserimento della studentessa o dello studente;
- trasmettere alla scuola italiana, a conclusione del percorso, informazioni precise sul **contenuto dei corsi seguiti**; tali informazioni dovranno essere fornite, anche in forma provvisoria, entro la fine del mese di agosto, per consentire al Consiglio di Classe di decidere sulla necessità e sulle modalità di recupero e sulla valutazione del credito scolastico prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo;
- procurare e consegnare alla scuola, al rientro dall'estero, tutta la **documentazione rilasciata dalla scuola estera utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione del percorso di apprendimento**: curriculum frequentato, contenuti delle discipline seguite, giudizio di frequenza, valutazioni intermedie e finali comprensive della scala di valutazione adottata.

La studentessa o lo studente frequentanti all'estero si iscrivono regolarmente alla classe successiva (terza o quarta liceo); accanto al loro nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura "*frequentante all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1*".

Il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a:

- deliberare l'accordo all'esperienza di mobilità alla fine dell'anno di corso precedente alla partenza, condividendo con gli stessi e con la famiglia **un'analisi dei punti di forza e di fragilità della preparazione della studentessa e dello studente**;
- fornire **indicazioni di massima sulle attività didattiche** da seguire durante il soggiorno all'estero, soprattutto nel caso vi siano discipline opzionali da scegliere;
- definire **i nuclei tematici fondamentali di ogni disciplina**, con particolare attenzione alle **materie di indirizzo, propedeutici** alla classe quarta o quinta, ed elaborare un percorso essenziale di studio individualizzato che riguarderà le discipline (o parti di esse) non comprese nel piano di studi seguito all'estero. Questi nuclei tematici dovranno essere condivisi con gli studenti e con le famiglie, che si assumeranno la responsabilità di prepararli autonomamente. Nel caso in cui la scuola organizzi corsi di recupero nel mese di luglio agli studenti sarà data l'opportunità di frequentarli. (*La scuola potrebbe anche elaborare una griglia comune per tutti*)
- esaminare, a conclusione dell'esperienza, tutta la **documentazione** rilasciata dall'istituto estero, per arrivare ad una verifica delle competenze;
- organizzare al rientro dello studente un **colloquio** in cui la studentessa o lo studente presenteranno al Consiglio di Classe l'esperienza fatta all'estero, secondo una modalità che potrà essere scelta dagli studenti;
- esprimere una valutazione globale in merito all'attribuzione del **credito** che prenda in considerazione:

il credito ottenuto dalla studentessa o dallo studente al termine del terzo anno di corso (per gli studenti che partono il quarto anno);

il percorso di studio compiuto all'estero (tempo trascorso fuori, condizioni, scelta delle discipline, frequenza, giudizi espressi dai colleghi delle scuole estere);

le valutazioni espresse dalla scuola estera, convertendo il sistema di valutazione nel sistema valutativo italiano;

la capacità dimostrata dalla studentessa o dallo studente di riflettere sulla propria esperienza e, unitamente ad una sintesi dei nuclei fondanti delle discipline non studiate all'estero, riportarla al Consiglio di Classe;

si impegnano inoltre a:

- curare la valorizzazione dell'esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso scolastico realizzato all'estero.
- Attivare tutte le procedure necessarie per il riconoscimento e la certificazione delle esperienze relative ai **PCTO** effettuate all'estero.

Se la permanenza all'estero si conclude entro la fine del primo periodo o comunque entro la fine del mese di febbraio i docenti, riuniti in Consiglio di Classe, concordano con la studentessa o con lo studente percorsi di eventuale recupero in itinere delle conoscenze, abilità e competenze ritenute propedeutiche al proseguimento degli studi, con particolare attenzione alle materie di indirizzo. Questi nuclei tematici dovranno essere condivisi con gli studenti e con le famiglie, che si assumeranno la responsabilità di prepararli autonomamente.

Normativa di riferimento:

- Testo Unico sulla scuola n. 297/94, art. 192 consente l'iscrizione in Italia di studenti che hanno studiato presso una scuola all'estero senza perdere l'anno, previa un'eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe.
- Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 181 del 17/3/97 sottolinea il valore dell'esperienza di studio all'estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti dagli studenti all'estero. Inoltre, è consentita la partecipazione anche agli alunni con debito formativo.
- D.P.R. 323/98 e Circ. Min. 236/99 Chiarisce che la frequenza dell'anno scolastico all'estero comporta l'attribuzione di un credito formativo che viene stabilito a discrezione del Consiglio di classe, secondo precise disposizioni ministeriali.
- Circolare ministeriale Nota Prot.843 con la quale il Ministero ha concesso alle scuole ampia autonomia sulle modalità di reinserimento scolastico. Pertanto, prima di iniziare il periodo di studio all'estero, è consigliabile che lo studente chieda al proprio istituto scolastico quali siano i criteri adottati in merito, fermo restando la validità dell'anno all'estero e l'impossibilità di perdere l'anno in Italia.
- Nota 3355 del 28 marzo 2017 chiarisce il rapporto tra mobilità internazionale (anno scolastico all'estero) e PCTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*prof.ssa Annalisa Wagner*)